



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Capri

Piazza Vittoria, n. 5 – 80073 Capri (NA) – Tel.081/8370226-3994 Fax 081.8374894

PEC cp-capri@pec.mit.gov.it - E-mail uccapri@mit.gov.it

ORDINANZA

ORMEGGIO DI UNITÀ IN TRANSITO PRESSO LE BANCHE PUBBLICHE

Località: Capri Porto Commerciale – banchina Principale dal molo n.9 al molo n.13;

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Capri:

VISTO il D.P.R. n.37 del 13 febbraio 2012;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n.84 – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

VISTA la deliberazione n.1047 in data 19 giugno 2008 della Giunta della Regione Campania, recante l’*“individuazione dei porti di rilevanza regionale e interregionale ex art.6 della Legge Regionale 3/2002”*;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell’AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 117 del 13 giugno 2013, con cui è stato approvato l’accordo, sottoscritto congiuntamente dalla Regione Campania e dal Comune di Capri, per l’individuazione dei confini del porto di Marina Grande di Capri;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell’AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 219 del 27 settembre 2013, avente ad oggetto “*Porto di Marina Grande di Capri - decreti dirigenziali n. 117/2013, 177/2013 e 184/2013 – approvazione planimetrie tavola 1, confini; tavola 2, destinazioni; tavola 3, coordinate gauss-boaga*”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del 24 aprile 2018 che disciplina l’obbligatorietà del servizio di ormeggio nel porto di Capri;

VISTO l’art.9, c.3 dell’Ordinanza n.99/99 emessa dalla Capitaneria di porto di Napoli in data 27 ottobre 1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art.8 dell’Ordinanza n. 24/2014, emessa in data 23 Maggio 2014 dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, con il quale viene disciplinato l’ormeggio delle unità navali da traffico non di linea – di piccolo tonnellaggio – che effettuano attività turistico ricreativa;

VISTO l’art.10 dell’Ordinanza n. 24/2014, emessa in data 23 Maggio 2014 dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, con il quale viene disciplinato l’ormeggio di unità da diporto e commercial vessel/ yacht for commercial use in transito presso le banchine pubbliche;

VISTA l’Ordinanza n.1/2016, emessa in data 4 gennaio 2016 dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, con la quale vengono disciplinati gli ormeggi delle unità navali adibite al trasporto passeggeri – di piccolo tonnellaggio – che effettuano attività turistico ricreativa;

VISTA la propria nota prot.1720 del 20.02.2026 con la quale è stata formalmente richiesta la collaborazione del Collegio Nazionale Capitani del Compartimento di Napoli al fine di supportare

tecnicamente l'Autorità marittima nel corso della fase istruttoria propedeutica all'emanazione della presente Ordinanza, avvalendosi della figura professionale di un Capitano di lungo corso;

VISTE le attività istruttorie condotte e gli esiti della riunione tenutasi presso la sede dell'Ufficio Circondariale marittimo di Capri in data 24 marzo 2026 con due rappresentanti del Collegio nazionale Capitani del Compartimento di Napoli e con rappresentanti del Gruppo Ormeggiatori del porto di Capri;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 72), resa esecutiva con la legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTI gli articoli 17, 62, 28, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte Marittima;

RITENUTO: necessario regolamentare - ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare - l'ormeggio delle unità da diporto, dei commercial vessel e degli yacht for commercial use in transito presso la banchina Principale del porto di Marina Grande di Capri;

RENDE NOTO

che **l'art.10 dell'Ordinanza n.24/2014**, con il quale si disciplinano le modalità di ormeggio delle unità da diporto e dei commercial vessel in transito presso le banchine pubbliche, **è abrogato** e tale fattispecie è disciplinata dalla presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1 (divieti)

1. Dalle ore 07:00 alle ore 19:30 di ogni giorno, presso le banchine pubbliche destinate ai collegamenti di linea o ad altre operazioni commerciali, espressamente autorizzate, è vietato l'ormeggio di qualsiasi altra unità.

Articolo 2 (unità da diporto)

1. Fatte salve le prioritarie esigenze commerciali correlate ai collegamenti marittimi e le prescrizioni operative di cui all'art.5 dell'Ordinanza n.24/2014 di questo Ufficio, dalle 19:30 alle ore 07:00 del giorno successivo, è consentito l'ormeggio e la sosta di unità da diporto in transito presso la Banchina Principale del porto di Marina Grande di Capri, dal molo n.9 al molo n.13, ad eccezione del molo n.10, ove è installato un pontile metallico.
2. In considerazione delle caratteristiche costruttive delle banchine e degli arredi portuali presenti (respingenti e parabordi), è consentito l'ormeggio alle unità da diporto - che non siano battelli pneumatici - aventi lunghezza fuori tutto superiore a mt.12., avvalendosi obbligatoriamente del servizio di ormeggio prestato dal Gruppo Ormeggiatori, istituito nel porto di Capri.
3. Qualora tali unità siano soggette alla normativa del Codice ISPS e del Regolamento CE 725/2004 dovranno avvalersi della port facility individuata dal molo n.11 al molo n.13.

Articolo 3 (unità da traffico che non espletano servizi di linea/ attività turistico ricreativa)

1. Fatte salve le prioritarie esigenze commerciali correlate ai collegamenti marittimi e le prescrizioni operative di cui all'art.5 dell'Ordinanza n.24/2014 di questo Ufficio, dalle 19:30 alle ore 07:00 del giorno successivo, è consentito l'ormeggio e la sosta di navi diverse da quelle da diporto e che non espletano servizi di linea/ attività turistico ricreativa, presso la Banchina Principale del porto di Marina Grande di Capri, dal molo n.9 al molo n.13, ad eccezione del molo n.10, ove è installato un pontile metallico.
2. Le unità che possono effettuare la sosta dovranno avvalersi obbligatoriamente del servizio di ormeggio prestato dal Gruppo Ormeggiatori istituito nel porto di Capri e dovranno avere le seguenti dimensioni massime:
 - a) lunghezza fuori tutto: 120 mt;
 - b) larghezza: 20 mt.
3. Qualora tali unità siano soggette alla normativa del Codice ISPS e del Regolamento CE 725/2004 dovranno avvalersi della port facility individuata dal molo n.11 al molo n.13.

Articolo 4

(modalità di presentazione delle istanze)

1. Le unità che intendono sostare – alle condizioni di cui agli articoli precedenti – presso le banchine pubbliche sopra indicate devono far pervenire una P.E.C. all'indirizzo cp-capri@pec.mit.gov.it ovvero una e-mail all'indirizzo uccapri@mit.gov.it, riportante obbligatoriamente nel campo oggetto :*“Istanza per ormeggio sosta notturna”*.
2. Altresì, dovranno essere obbligatoriamente allegati alla PEC/ e-mail i seguenti documenti:
 - a) istanza in carta semplice, redatta secondo il modello editabile, contenuto in allegato alla presente Ordinanza;
 - b) copia della licenza di navigazione dell'unità;
 - c) patente nautica/ libretto di navigazione del comandante dell'unità.
3. Le istanze relative alle unità di cui all'art.2 dovranno pervenire tassativamente a decorrere dalle ore 08:00 del quattordicesimo giorno antecedente a quello di interesse ed entro e non oltre le ore 13:00 del giorno precedente a quello di interesse; le stesse saranno valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo, fino all'esaurimento della disponibilità di spazi lungo le banchine. Le richieste pervenute oltre il suddetto termine potranno essere valutate esclusivamente in presenza di eventuali disponibilità residue lungo la banchina.
4. Le istanze relative alle unità di cui all'art.3, in considerazione della specifica tipologia di attività svolta, potranno essere presentate fino a 30 (trenta) giorni antecedenti alla data di interesse.
5. Qualora un'unità intenda effettuare la sosta notturna per più giorni consecutivi, fino a un massimo di tre, è ammessa la presentazione di un'unica istanza, a decorrere dalle ore 08:00 del quattordicesimo giorno antecedente rispetto alla prima notte di sosta.
6. Eventuali impedimenti all'utilizzo dell'ormeggio oggetto di istanza dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, mediante invio di apposita comunicazione a uno dei seguenti indirizzi di questo Ufficio cp-capri@pec.mit.gov.it o uccapri@mit.gov.it.

Articolo 5

(disposizioni finali e sanzioni)

1. La presente Ordinanza viene emanata ai soli fini della salvaguardia della sicurezza della navigazione nell'ambito portuale.
2. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio alle unità che, nel corso dell'anno solare, per tre volte, anche non consecutive, abbiano presentato istanza senza usufruire del relativo ormeggio e senza far pervenire una preventiva comunicazione, ovvero abbiano effettuato la comunicazione oltre i termini utili per la presentazione delle istanze.
3. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento incorrono:
 - a) se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 e ss.mm. e ii.;
 - b) negli altri casi, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1174 del Codice della Navigazione secondo il luogo di commissione dell'infrazione.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:
 - a) affissione all'albo di questo Ufficio;
 - b) trasmissione al Comune di Capri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
 - c) inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale;
 - d) invio a cooperative/società/Enti interessati, con l'obbligo di esporla permanentemente in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

Capri, 1° maggio 2026

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco POTENZIERI
(documento sottoscritto con firma digitale)

All'Ufficio Circondariale Marittimo
Sezione T.A.O.
Capri

Istanza di accosto per sosta notturna presso le banchine del porto commerciale di Capri

La presente istanza, compilata e sottoscritta dall'Agente Marittimo/Armatore/Comandante dell'unità da diporto che intende effettuare la sosta notturna presso il porto commerciale di Capri, deve pervenire all'Autorità Marittima, via P.E.C. all'indirizzo cp-capri@pec.mit.gov.it o via e-mail all'indirizzo uccapri@mit.gov.it, con le tempistiche specificate nell'Ordinanza.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____)
il _____ e residente in _____ (____) in _____
_____ n° _____, in qualità di⁽¹⁾ _____ dell'unità
tipo⁽²⁾ _____ denominata⁽³⁾ " _____", iscritta al
n° _____ dei Registri di _____, bandiera _____
avente le seguenti caratteristiche:

- Lunghezza: mt. _____; Larghezza: mt. _____; Altezza murata: mt. _____;
materiale di costruzione scafo: _____.

RECAPITO CELLULARE: _____

C H I E D E

l'autorizzazione ad effettuare sosta notturna presso banchina del porto commerciale di Capri, dalle ore 19:30 alle ore 07:00 del giorno successivo (indicare una sola scelta):

_____ per la sola giornata del _____;

_____ dal giorno _____ al giorno _____ (Max 3 notti consecutive).

A tal fine dichiara:

1. di manlevare l'Autorità Marittima da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dall'unità e dagli occupanti in conseguenza della sosta notturna;
2. di conoscere le prescrizioni contenute nell'Ordinanza n°14/2026 emanata dall'Ufficio Circondariale marittimo di Capri:
 - la sosta è consentita esclusivamente sulle banchine del molo di sopraflutto – tratto dal molo n°9 al molo n° 13 (molo n°10 escluso) – nell'arco orario compreso tra le ore 19:30 alle ore 07:00 del giorno successivo, in subordine rispetto ad operazioni di attracco di natura commerciale;
 - obbligo del servizio di ormeggio/disormeggio per le unità avente lunghezza pari o superiore a mt.12, per motivi di sicurezza.
3. di essere a conoscenza che:
 - la presente istanza non comporta garanzia di assegnazione automatica del posto di ormeggio, trattandosi di banchina commerciale operativa; pertanto, sarà cura del richiedente accertarsi della relativa disponibilità contattando l'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri al numero 081/8370226.
 - presso le banchine commerciali non è assicurata alcuna fornitura idrica ed elettrica;
 - prima dell'ingresso in porto, al fine di ottenere la nulla osta operativo, è necessario contattare via VHF sul canale 14 la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri ed il gruppo ormeggiatori di Capri;
 - in caso di necessità, su semplice richiesta verbale dell'Autorità Marittima, procederà immediatamente a lasciare libero il molo di ormeggio occupato.

_____, _____
(luogo) (data)

(1) Nel menù a tendina scegliere una tra le qualifiche presenti;

(2) Nel menù a tendina scegliere una tra le tipologie di unità presenti;

(3) Indicare, qualora esistente, il nome dell'unità, altrimenti barrare con "///".

Firma